

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 120° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola» (2919), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri, del deputato Mensorio, del deputato Piccirillo e dei deputati Nappi ed altri  
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE (PRI) ..... Pag. 7, 8, 10  
ACONE (PSI), relatore alla Commissione .... 7, 10  
BATELLO (Com.-PDS) ..... 9  
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 10  
IMPOSIMATO (Com.-PDS) ..... 9  
PINTO (DC) ..... 9  
SALVATO (Rif. Com.) ..... 9

«Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (2920), d'iniziativa dei deputati Mastrantuo-

no ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (2271), d'iniziativa del senatore Guizzi

«Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (1675), d'iniziativa del senatore Salvato e di altri senatori

(Discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2920, con assorbimento dei disegni di legge n. 2271 e n. 1675)

PRESIDENTE ..... Pag. 12, 13, 14  
ACONE (PSI), relatore alla Commissione .... 13  
BATELLO (Com.-PDS) ..... 14  
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 14  
PINTO (DC) ..... 14  
SALVATO (Rif. Com.) ..... 13

«Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione» (3059), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
**(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE ..... Pag. 3, 4  
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... 4  
FILETTI (MSI-DN) ..... 3  
PINTO (DC) ..... 3

«Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile» (3064), d'iniziativa del deputato Mastrantuono ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale» (2682), d'iniziativa del senatore Cappelli

**(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 3064, con assorbimento del disegno di legge n. 2682)**

PRESIDENTE ..... Pag. 4, 5, 6 e *passim*  
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... 5, 7  
CORRENTI (Com.-PDS) ..... 5  
FILETTI (MSI-DN) ..... 4, 5  
TOTI (DC), *relatore alla Commissione* ..... 5, 7

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione» (3059)**, d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione», di iniziativa dei deputati Pazzaglia, Trantino, Maceratini, Franchi, Tassi, Tremaglia e Valensise, già approvato dalla Camera dei deputati.

Rendo noto preliminarmente che la 8<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Come è noto, attualmente i controricorsi e i ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione devono essere notificati attraverso gli ufficiali giudiziari di Roma. Il disegno di legge prevede la facoltà di notificare questi atti attraverso l'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.

Il provvedimento è estremamente semplice, rientra in una vecchia aspirazione da parte di chi ha esercitato la professione e ritengo che sia utile per superare le oggettive, annose difficoltà in cui si dibatte l'Ufficio unico notificazioni presso la Corte d'appello di Roma. Pertanto ne raccomando l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**FILETTI**. È giurisprudenza costante del supremo collegio che quando la notificazione di un controricorso venga fatta da un ufficiale giudiziario incompetente la conseguenza sia che l'atto deve intendersi nullamente notificato e, pertanto, va dichiarato inammissibile il controricorso stesso. Per riparare a questo grave inconveniente, che a volte comporta conseguenze di notevole rilevanza, specie quando coevamente si propone ricorso incidentale, appare conferente approvare il disegno di legge in conformità a quanto è avvenuto alla Camera.

Pertanto, esprimo fin d'ora parere favorevole a questo disegno di legge molto semplice, ma i cui contenuti sono di rilevante importanza.

**PINTO**. Anch'io desidero esprimere il mio convinto consenso a questa modifica delle disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e ricorsi incidentali.

Tuttavia vorrei sapere dal Presidente relatore perchè il provvedimento non è stato concepito come novella al codice di procedura civile che prevede, appunto, la notificazione del ricorso; questa legge - la cui

utilità è indiscutibile – potrebbe non trovare collocazione nell'ambito delle modalità di svolgimento del processo, soprattutto della notificazione degli atti.

A parte questa considerazione sono favorevole al disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Mi pare che l'osservazione formulata dal senatore Pinto effettivamente colga nel segno. Tuttavia esiste una questione di tempi che mi pare sia prevalente sulla questione di ordine sistematico sollevata. Quindi confermo il parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

«Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile» (3064), di iniziativa dei deputati Mastrantuono ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

«Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale» (2682), di iniziativa del senatore Cappelli

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge 3064, con assorbimento del disegno di legge 2682)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta di ieri.

FILETTI. Così come è emerso nella discussione di ieri, anche io sarei contrario a ripristinare nel testo del disegno di legge n. 3064 la

nozione di sede principale degli affari quale emerge dal disegno di legge n. 2682.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole agli obiettivi di entrambe le due proposte di legge, pur essendo perplesso sulla scelta tra i criteri del domicilio fiscale e del cosiddetto domicilio professionale che potrebbero portare ad alcune incertezze interpretative.

Sarebbe la prima volta che nell'ambito di un rapporto giudiziario si fa riferimento ad un domicilio fiscale.

Il mio ufficio legislativo fa presente che questa difficoltà sarebbe superabile facendo riferimento all'articolo 25 del codice di procedura civile che individua il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

In tal modo si potrebbero evitare rischi di incertezza legislativa.

Comunque, il Governo pensa, che se si vuole concretizzare un provvedimento che entri in vigore prima dello scioglimento delle Camere, sarebbe preferibile utilizzare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

FILETTI. Signor Presidente, mi sembra che la dizione adottata in relazione all'articolo 1 del disegno di legge n. 2682 possa portare a qualche difficoltà di carattere interpretativo e attuativo perchè, a mio avviso, quando si dice che è competente il giudice nella cui giurisdizione il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi potrebbe accadere che questa persona svolga molteplici attività di rappresentanza. In questo caso qual è la sede principale? Si dovrebbe discutere su questo punto; dovremmo forse fare riferimento al rapporto di agenzia che forma oggetto del giudizio? Questo è un punto interrogativo che volevo porre e che dovrebbe essere affrontato per risolvere la questione.

CORRENTI. Devo dire che non mi convince affatto la soluzione del domicilio fiscale. Non credo che renda più certa l'individuazione delle competenze; non si deve pensare soltanto all'azione proposta da un soggetto ma anche a casi diversi. Come sarebbe possibile allora individuare facilmente il domicilio fiscale, stante i rapporti che esistono normalmente tra cittadino italiano e amministrazione fiscale? Non mi pare pertanto, che questo tipo di individuazione sia più certa o più sicura.

Sono d'accordo con il relatore riguardo alla utilizzazione di criteri nuovi per stabilire la competenza; mi sembra, però, che il domicilio fiscale offra il fianco a molte possibilità, in quanto può essere spostato nel momento in cui ciò si rende necessario.

Tutto sommato, se dobbiamo fare riferimento a una struttura di competenza, dobbiamo farlo con riguardo alla materia del lavoro dove vige la disciplina. Sarebbe condivisibile liquidare il discorso dicendo che il foro competente è quello del domicilio dell'agente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Si tratta di rapporti di lavoro per cui la disciplina deve rientrare negli articoli 409 e 413.

O rispettiamo il testo che ci è pervenuto dalla Camera che parla di domicilio fiscale accettando questa novità, in quanto è vero che il domicilio fiscale può essere cambiato però è fondamentalemente uno solo, altrimenti si potrebbe formulare un emendamento che ritorni al testo presentato dal senatore Cappelli, che si riferisce alla circoscrizione in cui l'agente o altro soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

In questa materia la giurisprudenza ha adottato decisioni che hanno oscillato tra la nozione di domicilio fiscale e quella della sede principale degli affari che specialmente per le grandi industrie non coincide, portando grandi disagi agli agenti e ai rappresentanti commerciali. Nelle corti di appello, cercando di interpretare la norma in favore del lavoratore, si era affermata la competenza del luogo in cui svolgeva la propria attività l'agente. Altra giurisprudenza è rimasta fedele alla dizione letterale della norma e - come ha messo in rilievo il senatore Acone - gli agenti hanno perso anche il beneficio di una interpretazione pacifica dell'articolo 1182 del codice civile prima della novella del 1973, che consentiva di poter instaurare il procedimento nel domicilio del creditore. In questo modo tutti i procedimenti si stanno accentrando al Nord.

Personalmente rimango della convinzione di rispettare il testo del disegno di legge n. 3064 pervenuto dalla Camera che, pertanto, propongo di assumere come testo base della discussione.

Rendo noto che la Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro hanno espresso parere favorevole su tale disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Il relatore propone che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 3064.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 3064:

#### Art. 1.

1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409».

L'osservazione formulata dal senatore Correnti in relazione alla difficoltà di individuare il domicilio fiscale dell'agente mi sembra pertinente. Pertanto propongo il seguente emendamento:

*Al comma 1, nel capoverso, sopprimere la parola: «fiscale».*

1.1

TOTH, *relatore alla Commissione*. Su questo emendamento mi rimetto alla Commissione.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 da me presentato.

**È approvato.**

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori vengono sospesi alle ore 15, 50; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 18.*

**«Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola» (2919)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri, del deputato Mensorio, del deputato Piccirillo e dei deputati Nappi ed altri  
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Russo Raffaele, Caria, D'Angelo, Di Donato e De Lorenzo; del deputato Mensorio; del deputato Piccirillo; dei deputati Nappi, Pedrazzi, Cipolla, Violante, Alinovi, Geremicca, Francese, Ridi, Bargone, Ciconte, Finocchiario, Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia, Sinatra, Turco e Vacca.

Su questo disegno di legge è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione bilancio per quanto riguarda la copertura con l'osservazione, però, che la clausola di copertura venga riformulata con riferimento al bilancio per il 1992 invece che per il 1991.

Prego il relatore, senatore Acone, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, credo che sia ben nota la mia posizione in riferimento a tutte le anticipazioni della riforma delle circoscrizioni giudiziarie. È una riforma che è avvertita da tutti per la sua urgenza e la sua importanza e sulla quale abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili in questa legislatura. Purtroppo non si è pervenuti ad una soluzione del problema e nulla permette di prevedere che in questi pochi giorni che rimangono vi si possa pervenire. Del resto poi, il provvedimento dovrebbe essere anche

esaminato dall'altro ramo del Parlamento e quindi la realizzazione di questa riforma appare disperata, almeno in questa X legislatura.

Ho sempre fatto presente la mia contrarietà all'istituzione di nuovi tribunali, di nuove Corti d'appello nonché di nuove preture proprio per privilegiare il discorso della riforma organica delle circoscrizioni giudiziarie. Sono invece favorevole all'istituzione del tribunale di Nola. Vorrei spiegare le ragioni di quella che sembra in apparenza una contraddizione in termini.

La geografia giudiziaria italiana, che risale allo Stato preunitario, non è stata mai organicamente riformata; esistono infatti situazioni anomale, da un lato di forte presenza di tribunali sul territorio (è il caso ad esempio della regione Piemonte), dall'altro di assenza di uffici giudiziari in territori molto ampi e sovrappopolati.

Questo è il caso, direi unico, della provincia di Napoli in cui esiste un solo tribunale, per una popolazione che supera i quattro milioni di abitanti, tribunale che dovrebbe dare risposte agli utenti della giustizia su un territorio assai vasto. La situazione si è ulteriormente aggravata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 30 del 1989 che istituisce le preture circondariali. Con questa legge le preture circondariali sono state istituite solo nei luoghi in cui ha sede il tribunale e comunque nei capoluoghi di provincia. Il che significa, per la provincia di Napoli, che una sola pretura circondariale, vale a dire, quella di Napoli, deve soddisfare i bisogni di giustizia di tutta la provincia e, quindi, di quattro milioni di abitanti. È una situazione che ha del paradossale perchè in un'epoca in cui si tende ad avvicinare il cittadino alla giustizia, in questo modo non soltanto non lo si avvicina, ma gli si rende ancora più difficile l'uso e la fruizione del servizio giudiziario.

Ecco perchè ritengo che nel caso che esamineremo tra poco, vale a dire, del tribunale di Torre Annunziata, più che di una indebita intrusione nella questione relativa alla riforma della circoscrizione giudiziaria si tratta di una vera e propria anticipazione di questa riforma; è necessario creare più uffici giudiziari per venire incontro ai bisogni assai pressanti ed urgenti di quelle popolazioni.

La vicina provincia di Salerno, come anche quella di Avellino, con circa un milione di abitanti ha tre tribunali.

Ritenendo in piena coscienza di essere nell'ambito di quella che sarà anche la direttrice prevedibile della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, auspico la sollecita approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Vorrei annunciare, a nome del Gruppo repubblicano, il mio voto favorevole per le ragioni che sono state testè riferite molto compiutamente dal relatore. Anche io ritengo che questa sia, in sostanza, un'anticipazione di quella che sarà, in futuro, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Uno dei punti focali che la revisione deve affrontare è quello delle grandi sedi giudiziarie che risultano ormai troppo affollate, con il rischio, quindi, di non dare quella produttività che ci si dovrebbe aspettare. Nel caso di Napoli mi pare che la situazione sia molto evidente. Come è stato detto, un tribunale solo per un'intera provincia di più di quattro milioni di abitanti, la quale inoltre, come sappiamo, è soggetta a particolari tensioni ad opera della malavita organizzata, mi



sembra insufficiente. Quindi sono favorevole all'istituzione del tribunale di Nola, così come previsto dal disegno di legge n. 2919. Per le stesse ragioni sarò favorevole anche all'istituzione del tribunale di Torre Annunziata.

BATTELLO. Anticipando anche il parere sul tribunale di Torre Annunziata sono d'accordo con l'istituzione di questi tribunali per le ragioni che sono emerse nella relazione e poi successivamente evocate dal Presidente. I provvedimenti sono da approvare nella misura in cui prefigurano le nuove soluzioni che, alla stregua dei criteri che stiamo discutendo, dovranno essere previste per i nuovi uffici giudiziari della regione. In questo senso sono d'accordo.

SALVATO. Mi associo a quanto detto dal relatore e dagli altri colleghi. Vorrei comunque aggiungere che i provvedimenti riguardanti i tribunali di Nola e di Torre Annunziata sono attesi da molto tempo; mi auguro, quindi, che la creazione di questi due tribunali, in un'area così difficile, possa essere di ausilio per una giustizia più vicina alle popolazioni dell'area metropolitana di Napoli, animate da una vera ansia di giustizia.

PINTO. Anch'io sono favorevole sia al provvedimento che riguarda Nola che a quello che riguarda Torre Annunziata.

Certo avrei preferito una trattazione più organica del problema della istituzione di nuovi tribunali, ma anche per rispetto delle particolari esigenze della città di Napoli e della sua area metropolitana con sedi giudiziarie oberate di lavoro, esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

IMPOSIMATO. Sono favorevole alla istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola. Voterò anche a favore dell'analogo provvedimento per Torre Annunziata. Si tratta di due centri molto importanti, molto spesso teatro di gravi fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso, che da tempo reclamavano giustamente la istituzione di uffici giudiziari, sia per consentire alla popolazione locale di avere una rapida amministrazione della giustizia (nel limite del possibile, senza la necessità di ricorrere al tribunale e alla procura della Repubblica di Napoli), sia per alleggerire in parte il tribunale e la procura del predetto capoluogo di regione dai numerosi processi che ormai sommergono gli uffici giudiziari e gli inquirenti.

Abbiamo avuto notizia che la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli non riesce neppure a provvedere alla registrazione dei numerosi processi e, di conseguenza, vi sono molti processi che non possono essere trattati.

Avremmo auspicato che in questa sede si fosse messo all'ordine del giorno anche il provvedimento per la istituzione del tribunale ordinario di Nocera Inferiore, città che anch'essa soffre della scarsa presenza della giustizia e della lontananza dai centri di Napoli e Salerno. Questa trattazione non è possibile per ora poichè la Commissione Bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, ma ci auguriamo che possa svolgersi e concludersi con l'approvazione entro questa legislatura.

Comunque, sono anche io dell'avviso che l'approvazione del testo al nostro esame avrebbe potuto inquadarsi nell'ambito della revisione organica delle circoscrizioni giudiziarie, così come posto in evidenza dal senatore Acone, unica risposta possibile per far fronte ad una criminalità organizzata sempre più impegnata e avvantaggiata dall'assenza di uffici giudiziari nelle zone nevralgiche.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la mia replica sarà brevissima perchè in tutti gli interventi che si sono succeduti ho trovato pieno riscontro con le motivazioni che avevo sottoposto all'esame della Commissione. Riconfermo, pertanto, quanto ho detto invitando la Commissione all'approvazione del provvedimento.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo avrebbe voluto portare a termine già in questa legislatura la riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie; ribadisce in questa sede la sua posizione, riconoscendo che la situazione di Napoli è tale da richiedere un intervento urgente. Esprime, pertanto, parere favorevole all'istituzione del tribunale a Nola e anticipa lo stesso parere per la istituzione del tribunale a Torre Annunziata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Nola, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nola e la pretura circondariale di Nola.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nola hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Acerra, Bruscianno, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena-Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.

3. Fanno parte della pretura circondariale di Nola le sezioni distaccate di Acerra, Cicciano, Marigliano, Ottaviano, Pomigliano d'Arco e Sant'Anastasia.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole

«34) Ariano Irpino» sono inserite le parole «35) Nola», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

**È approvato.**

Art. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 3.240 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.240 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia », e, quanto a lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento « Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento 4.1:

*Al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, il riferimento all'anno 1991 con quello all'anno 1992, e sostituire l'indicazione dell'accantonamento «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti» con la seguente: «Interventi vari in favore della giustizia».*

4.1

IL RELATORE

È un emendamento sostitutivo che recepisce il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 4.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate.

**È approvato.**

**«Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (2920), d'iniziativa dei deputati Mastrantuono e di altri, approvato dalla Camera dei deputati**

**«Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (2271), d'iniziativa del senatore Guizzi**

**«Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (1675), d'iniziativa del senatore Salvato e di altri senatori  
(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2920, con assorbimento dei disegni di legge n. 2271 e n. 1675)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata», d'iniziativa dei deputati Mastrantuono, Di Donato, D'Amato Carlo e Iossa, già approvato dalla Camera dei deputati.

Su materia connessa sono iscritti all'ordine del giorno anche altri due disegni di legge: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata», d'iniziativa del senatore Guizzi e «Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre

Annunziata», d'iniziativa dei senatori Salvato, Battello, Imposimato, Bochicchio Schelotto, Correnti, Greco e Macis.

Data la connessione delle materie, propongo che i disegni di legge in titolo siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio. Il primo segnala l'opportunità di valutare se l'istituzione della nuova sede giudiziaria sia conforme ai criteri indicati dal disegno di legge di riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie, mentre il secondo pone come condizione che la norma di copertura del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, venga riformulata in modo da fare riferimento alle indicazioni del bilancio per il 1992, anzichè a quelle relative al 1991.

Prego il relatore, senatore Acone, di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Le ragioni che hanno sorretto la motivazione in relazione al voto favorevole per il provvedimento istitutivo del tribunale di Nola, possono essere trasposte interamente per la istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata. Voglio solo aggiungere che questa zona, vale a dire, la fascia costiera del litorale napoletano, si trova in una posizione «epicentrale» rispetto all'altro tribunale che si trova più vicino all'Irpinia e, quindi, dal punto di vista della dislocazione, ci troviamo di fronte ad una distribuzione sul territorio abbastanza delicata. Forse un quarto tribunale nella previsione finale dovrebbe interessare la zona flegrea, che è quella che rimane più sfornita di strutture giudiziarie. In questo modo avremo già consentito alla popolazione napoletana di distribuirsi su tre uffici giudiziari di primo grado permettendo, al tempo stesso, una presenza corretta sull'intero territorio della provincia. Anche in questo caso abbiamo a che fare con una zona molto tormentata dalla delinquenza ed è quindi necessario un presidio giudiziario *in loco*, soprattutto per quanto riguarda la microcriminalità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Da parte del mio Gruppo si ripetono le argomentazioni che sono già state svolte relativamente al voto favorevole per l'istituzione del tribunale di Nola. L'istituzione del tribunale di Torre Annunziata è a titolo di anticipazione di quella riforma delle circoscrizioni di cui tutti auspicano l'attuazione, anche se non può essere condotta in porto nel corso di questa legislatura.

Si tratta di anticipazioni e per questo motivo esprimo voto favorevole.

SALVATO. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un provvedimento atteso da molto tempo. Vorrei mettere in luce una peculiarità della zona interessata. Nell'area nolana i problemi di microcriminalità sono presenti, ma assumono in essa una notevole drammaticità proprio perchè esiste un vero e proprio allarme; si tratta di un territorio su cui molto spesso si svolge una vera e propria guerra tra bande rivali e quindi un intervento che preveda la creazione di un

tribunale, vale a dire un intervento dello Stato per tentare di battere questi fenomeni, è più che mai urgente.

BATTELLO. Confermo quanto ho già espresso in precedenza in sede di esame del disegno di legge per la istituzione del tribunale di Nola.

PINTO. Ribadisco quanto detto riguardo all'istituzione del tribunale di Nola.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Oltre a ribadire il mio parere favorevole devo anche rilevare che ci troviamo in una situazione che ancor più consiglia di intervenire in tempi brevi, perchè è stato avviato, su progetto del comune, la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia. L'opera è in una fase di avanzata realizzazione. Si tratta di approvare adesso una variante relativa alla spesa di 3 miliardi e 942 milioni per il completamento di questo edificio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Propongo che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 2920. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2920:

#### Art. 1.

1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Torre Annunziata, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Torre Annunziata e la pretura circondariale di Torre Annunziata.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Torre Annunziata hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

3. Fanno parte della pretura circondariale di Torre Annunziata le sezioni distaccate di Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Sorrento, Torre del Greco e Vico Equense.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole «35) Sant'Angelo dei Lombardi» sono inserite le parole «36) Torre Annunziata», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

**È approvato.**

## Art. 4

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.895 milioni, cui si provvede, quanto a lire 895 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», e, quanto a lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento 4.1:

*Al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, il riferimento all'anno 1991 con quello all'anno 1992, e sostituire l'indicazione dell'accantonamento «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti» con la seguente: «Interventi vari in favore della giustizia».*

4.1

IL RELATORE

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 4.1

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 2271 e il disegno di legge n. 1674 restano assorbiti.

*I lavori terminano alle ore 18.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA